



MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
Direzione Informatica, Telematica E Tecnologie Avanzate
(TELEDIFE)
9[^]DIVISIONE – 4[^] SEZIONE

ADEGUAMENTO DELLA CAPACITÀ FEDERATED MISSION
NETWORKING (FMN)

CONTRATTO DI APPALTO

svolta ai sensi del D.Lgs. 208/2011,
con la Ditta _____, con sede
legale in _____, per l'“Adeguamento della capacità *Federated
Mission Networking* (FMN)” _____
L'importo complessivo del presente contratto è pari a € _____
(_____/00) I.V.A. esente, ai sensi dell'art.72 comma 3 punto 2
del D.P.R. n.633/1972.

CIG: _____

RUP: Capo della 6[^] Divisione di TELEDIFE _____
L'anno duemilaventiquattro, addì ____ del mese di _____ in Roma,
presso il Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione Informatica, Telematica e
Tecnologie Avanzate (Codice fiscale nr. 12800841004 indirizzo PEC:
teledife@postacert.difesa.it), di seguito denominata “TELEDIFE”, io
Dott.ssa _____, in qualità di Ufficiale Rogante, senza l'assistenza
dei testimoni, per espressa rinuncia delle parti contraenti, provvedo alla
redazione e alla stipula con le modalità previste dal Codice di
Amministrazione Digitale, del presente Contratto,

TRA

Il Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione
Nazionale degli Armamenti - Direzione Informatica, Telematica e
Tecnologie Avanzate (Codice fiscale nr. 12800841004), rappresentato dal
Dirigente Ing. Francesco Proietto

E

la Ditta _____ con sede legale in _____, via _____, Codice Fiscale e
Partita I.V.A. nr _____, rappresentata da _____ nato a _____
il _____, nella sua qualità di _____, PEC _____

IL RAPPRESENTANTE DELLA
SOCIETÀ

L'UFFICIALE ROGANTE
Dott. _____

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D
Dott. _____

PREMESSO CHE

- Lo Stato Maggiore Esercito VI Reparto Sistemi C5I, ha evidenziato la necessità di procedere con l'avvio delle attività tecnico-amministrative finalizzate all'acquisizione di materiale *HW*, *SW* e *Training* da fornire alle unità delle trasmissioni di supporto della manovra ed al Comando [REDACTED], quest'ultimo indicato quale [REDACTED] per il programma NATO FMN (*Federated Mission Networking*);
- al fine di soddisfare le sopracitate esigenze, TELEDIFE con lettera di invito del _____, ha indetto una gara tramite mercato elettronico, utilizzando la procedura "Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione", costituita da un lotto unico costituito da materiale *Hw*, *Sw* e *training* (come meglio specificato nel capitolato in **Allegato A** al presente contratto), da aggiudicare con il criterio del minor prezzo;
- che la predetta Ditta _____, all'esito dello svolgimento della gara S.D.A.P.A., è risultata aggiudicataria del lotto unico in argomento.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2 - OGGETTO DELLA COMMESSA

La _____, in seguito denominata semplicemente Ditta, si impegna a fornire a favore del Ministero della Difesa, e per esso a TELEDIFE, l' "**Adeguamento della capacità *Federated Mission Networking (FMN)***", così come definita dal Capitolato Tecnico e dall'offerta presentata, entrambi allegati al presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto sarà articolata secondo il Lotto unico di fornitura/installazione/servizi, come indicati in dettaglio nell' **Allegato "A"** al presente atto di cui ne costituisce parte integrante.

Art. 3 - NORME DI CARATTERE GENERALE

La commessa, per quanto non previsto dal presente atto, è regolata dalle disposizioni e norme di cui al D.Lgs. n. 208 del 15.11.2011 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della sicurezza) e dal D.P.R. n. 49 del 13.05.2013 (Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari). Per quanto non espressamente previsto dal

suddetto D.Lgs n. 208/2011 si applicano, ove compatibili o non derogati, il Regolamento per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa approvato con D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, il D.Lgs.36/2023 e s.m.i., le norme in materia negoziale previste dal codice dell'ordinamento militare, di cui al D.Lgs. 66/2010 e dal relativo testo unico regolamentare, di cui al D.P.R. 90/2010, nonché le norme del Regolamento recante approvazione del Capitolato d'Oneri relativo alla locazione ed all'acquisto delle apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi, approvato con D.P.C.M. n. 452 del 06 agosto 1997.

La commessa, inoltre, è regolata dalle disposizioni dei RR.DD. n. 2440 del 18 Novembre 1923 e n. 827 del 23.5.1924 e successive modifiche, nonché dal Codice Civile, dalla L. 136 del 13 agosto 2010, dal D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192 e s.m.i..

Le norme sopracitate, che la Ditta dichiara di ben conoscere ed accettare, si considerano parte integrante del presente atto

Art. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA COMMESSA

Le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione che regolano la presente commessa dovranno corrispondere alla descrizione ed ai requisiti tutti di cui:

- al presente Contratto;
- al Capitolato Tecnico e relativi annessi/allegati (**Allegato "A"**);
- all'Offerta economica n. _____ della Società, in data _____, in **Allegato "B"**.

I predetti documenti costituiscono parte integrante del presente Contratto.

In caso di contrasto tra quanto prescritto dal Contratto e dal Capitolato Tecnico prevarrà nell'ordine:

- il Contratto;
- il Capitolato Tecnico e relativi annessi/allegati.

Art. 5 AMMONTARE DELLA COMMESSA

L'importo complessivo del contratto è pari a € _____,00 (**Euro** _____/00), I.V.A. esente.

Tale importo è derivante dall'offerta economica della Ditta e relative dichiarazioni annesse che, allegate al presente contratto, ne costituiscono parte integrante (**Allegato "B"**).

Gli oneri per la sicurezza per la presente commessa sono pari ad Euro 0,00 (zero).

Il prezzo complessivo delle attività è comprensivo di tutte le forniture e prestazioni, incluse le prestazioni relative all'esecuzione delle prove di verifica di conformità/collauda, necessarie a realizzare quanto indicato all'Articolo 2 "oggetto della commessa".

Nel prezzo complessivo sono, inoltre, incluse le eventuali spese dirette

IL RAPPRESENTANTE DELLA
SOCIETÀ
Ing. _____

L'UFFICIALE ROGANTE
Dott. _____

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.
Dott. _____

e/o indirette relative a diritti industriali di terzi (privativa industriale, licenza di riproduzione, etc.), intendendo con ciò sollevare l'A.D. da qualsiasi impegno.

Art. 6 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

I prezzi di cui al presente contratto sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità o circostanza che il contraente non abbia tenuto presente.

La Ditta non può pretendere alcun compenso per qualsiasi titolo ed errore nell'interpretazione dei patti contrattuali, o nei prezzi e nei calcoli, né per qualsiasi variazione che si verifichi durante l'esecuzione dell'Atto nei prezzi commerciali, o negli oneri fiscali o per qualsiasi altra eventualità e circostanza, ad esclusione della eventuale revisione del prezzo.

La Ditta dichiara e garantisce che la fornitura è tecnologicamente la più avanzata e adeguata a soddisfare i requisiti chiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per prestazioni di analoga qualità e secondo termini e condizioni la cui differenza rispetto a quelli del presente contratto non può giustificare la differenza di prezzo rilevata.

In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione, la Ditta si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Art. 7 DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre, a meno di un'eventuale anticipata esecuzione secondo modalità di legge, dal giorno successivo all'effettiva data di ricezione della lettera di notifica alla Ditta dell'avvenuta registrazione, presso gli Organi di controllo, del decreto di approvazione del contratto o dell'eventuale ordine di anticipata esecuzione, che sarà inviata, a mezzo posta elettronica certificata, da TELEDIFE 9^a Divisione (in seguito denominata TELEDIFE 9). Qualora la Società dimostri all'A.D. di aver ricevuto tale lettera in data successiva al quinto giorno, la suddetta decorrenza coinciderà con l'effettiva data di ricezione. La suddetta definizione della data di inizio della prestazione può essere modificata da specifica disposizione del RUP.

Copia della predetta lettera di notifica sarà altresì inoltrata a:

- TELEDIFE II Reparto - 6^a Divisione (in seguito denominata TELEDIFE 6);
- TELEDIFE 10^a Divisione - 3^a Sezione (in seguito denominata TELEDIFE 10.3);
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Art. 8 DURATA DEL CONTRATTO

La fornitura del materiale dovrà essere completata entro [REDACTED] giorni dalla

IL RAPPRESENTANTE DELLA
SOCIETÀ

[REDACTED]

L'UFFICIALE ROGANTE
Dott. [REDACTED]

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.
Dott. _____

data di notifica della registrazione del contratto salvo anticipata esecuzione o diversa disposizione del RUP, al netto del periodo di garanzia del sistema fornito.

L'attività di *training* dovrà concludersi entro la durata del contratto.

Tutte le scadenze indicate nel presente contratto si intendono in giorni solari, salvo se non diversamente specificato.

Art. 9 DOCUMENTAZIONE TECNICA

La Ditta si obbliga a fornire, senza ulteriore corrispettivo, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica, redatti in lingua italiana.

Qualora i manuali in lingua italiana non siano disponibili sul mercato, dovranno essere forniti almeno in lingua inglese.

Art. 10 ESECUZIONE CONTRATTUALE E SORVEGLIANZA TECNICA

Il Responsabile del Procedimento (RUP) è il Capo della 6^a Divisione di TELEDIFE.

L'esecuzione contrattuale e la sorveglianza tecnica viene demandata per delega di TELEDIFE 2° Reparto - 6^a Divisione, in qualità di RUP, al Direttore dell'Esecuzione (DdE)

Durante il periodo di garanzia, la verifica dell'esecuzione del presente Atto viene demandata all'Ente che sarà nominato dall'A.D.

a. Nomina del DdE e Assistente al DdE

Su proposta del RUP, TELEDIFE nominerà, il Direttore dell'Esecuzione.

b. Compiti e responsabilità del DdE

Il Direttore dell'Esecuzione avrà il compito del controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di tutte le attività contrattuali, curando la corretta esecuzione delle verbalizzazioni di rito. Tutte le verbalizzazioni, certificazioni, comunicazioni, lettere e documenti prodotti dal Direttore dell'Esecuzione dovranno essere inviati, entro 10 (dieci) giorni successivi alla loro sottoscrizione, per le azioni di competenza al RUP.

Il Direttore dell'Esecuzione dovrà, oltre a quanto disciplinato dalla normativa vigente:

- provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante;
- assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte della Ditta esecutrice, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla normativa in vigore, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati;

- ordinare la sospensione dell'Esecuzione del Contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, indicandone le ragioni e l'imputabilità delle medesime;
- verificare le prestazioni previste dal contratto, con la possibilità di eseguire audit presso la Ditta (ISO:9001);
- procedere alle necessarie verifiche nel corso della fornitura al fine di accertarne la rispondenza agli obiettivi del programma, fornendo indicazioni e/o prescrizioni all'esecutore per la realizzazione della commessa secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Allegati al Contratto;
- ricevere dalla Ditta e valutare la documentazione prevista durante l'esecuzione contrattuale;
- valutare la corretta applicazione del Piano della Qualità da parte della Ditta e prescrivere eventuali modifiche o aggiornamenti allo stesso ove ciò si rendesse necessario durante il corso dell'esecuzione contrattuale;
- fornire alla Commissione di Verifica di Conformità, qualora nominata, tutte le registrazioni e le verbalizzazioni effettuate durante la propria attività, comprese eventuali verifiche intermedie in corso di esecuzione;
- assistere alle attività di Verifica di Conformità, verificando il superamento positivo del lotto contrattuale;
- redigere i Verbali di Inizio Corso;
- redigere i Verbali di Fine e Regolare Esecuzione Corso ed il Certificato di ultimazione delle prestazioni della commessa, per la successiva approvazione da parte della Stazione Appaltante;
- constatare e verbalizzare lo stato di esecuzione del contratto (su richiesta del RUP).

Anche quando non espressamente stabilito dal presente Contratto o dalla normativa vigente, il Direttore dell'Esecuzione valuterà, di volta in volta, l'opportunità di chiedere al rappresentante della Ditta di controfirmare i sopracitati verbali o certificati.

Qualora, su richiesta formale del Direttore dell'Esecuzione, il rappresentante della Ditta si rifiuti di controfirmare un verbale o certificato attinente all'esecuzione del presente Contratto, di ciò dovrà essere fatta menzione nel verbale o certificato stesso indicando, qualora note, le motivazioni del rifiuto.

Art. 11 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)

L'emissione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza), ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, articolo 26, non è prevista avendo valutato, in relazione all'attività oggetto dell'appalto, l'assenza di rischi interferenti.

Art. 12 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITA'

Termine e località di ultimazione delle prestazioni:

IL RAPPRESENTANTE DELLA
SOCIETÀ

L'UFFICIALE ROGANTE
Dott. _____

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D
Dott. _____

Lotto Unico così composto:

- Fase 1: Fornitura Hw e Sw:

la fornitura comprensiva di documentazione, installazione, configurazione, dovrà essere presentata al Comando [REDACTED] entro [REDACTED] giorni dalla data di decorrenza del presente contratto, per la successiva verifica di conformità da svolgersi presso la sede del Comando [REDACTED] – [REDACTED]

[REDACTED] Le attività di installazione iniziale e configurazione dovranno essere presentate alla Verifica di conformità secondo i termini, modalità e località riportate in **Allegato “A”**.

- Fase 2: Fornitura corsi di formazione (Training 1 e 2):

I due corsi di formazione, articolati in almeno una fase formativa di n. 1 (una) sessione ciascuna, composta da almeno n. 5 (cinque) giorni lavorativi, con un numero massimo di [REDACTED] studenti, si svolgeranno presso la sede del Comando [REDACTED] – [REDACTED]

Sarà compito dell’A.D. provvedere alla messa a disposizione delle aule e dei discenti nei tempi previsti nonché alla individuazione del Capo Corso. La data effettiva di inizio dei corsi sarà concordata con l’A.D..

A tale scopo la Ditta, a mezzo lettera inviata con Posta elettronica certificata (PEC), dovrà dichiararsi pronta per l’esecuzione dei corsi con un preavviso di almeno 10 giorni solari.

Saranno a carico della Ditta tutti i materiali didattici necessari allo svolgimento dei corsi.

a) Avviso di ultimazione delle prestazioni

La Ditta è tenuta a dare “comunicazione dell’avvenuta ultimazione delle prestazioni” della Fase 1 del Contratto almeno 10 (dieci) giorni solari prima del termine stabilito, via posta elettronica certificata (PEC), diretta al RUP e al Direttore dell’Esecuzione. Qualora sia prevista anche la fornitura di materiali, in allegato a detta comunicazione la Ditta dovrà trasmettere l’elenco dei materiali con l’indicazione dei NUC e/o PN. Contestualmente alla comunicazione di ultimazione delle prestazioni la Ditta dovrà, per ciascuna Fase, rendere disponibile al RUP le Norme di Verifica Conformità ed Accettazione (NVCA). Tali NVCA dovranno essere redatte nel pieno rispetto del soddisfacimento dei requisiti e delle prescrizioni tecniche di cui al presente contratto, e dovranno contenere il Piano di Verifica di Conformità e la Procedura di Verifica di Conformità. L’A.D. si riserva il diritto di effettuare commenti, rilievi, osservazioni afferenti l’attività di verifica di conformità, anche se non espressamente previsti dalle citate norme.

L’ultimazione delle prestazioni verrà constatata dal Direttore dell’Esecuzione che redigerà apposito Certificato di Ultimazione delle Prestazioni comprensivo dell’elenco anzidetto. Il Certificato di

Ultimazione delle Prestazioni dovrà essere inviato in originale e n. 2 copie a TELEDIFE 6 entro 5 (cinque) giorni solari successivi alla sottoscrizione.

b) Località di verifica di conformità/collaudo

La verifica di conformità delle prestazioni in fornitura avrà luogo presso le località di ultimazione delle prestazioni.

c) Modalità di verifica di conformità/collaudo

Le verifiche di conformità verranno eseguite entro 20 (venti) giorni dalla data di ricezione degli avvisi di ultimazione delle prestazioni, a cura di una **Commissione di verifica di Conformità** nominata da TELEDIFE, che accerterà la rispondenza di tutte le prestazioni in fornitura alle caratteristiche indicate nell'Annesso al Capitolato Tecnico nonché nel presente contratto.

Resta fermo comunque il diritto del soggetto incaricato delle verifiche di richiedere l'esecuzione di ulteriori prove e verifiche integrative di tipo sia tecnico sia funzionale ritenute, a suo insindacabile giudizio, necessarie per controllare la rispondenza dell'oggetto della fornitura alle specifiche contrattuali.

Durante la fase di verifica di conformità della fornitura dovrà essere verificata la consistenza quantitativa e qualitativa dei prodotti e l'avvenuta consegna, nei termini dell'avviso dell'ultimazione delle prestazioni.

La Ditta, a suo carico, dovrà mettere a disposizione dell'Organo di verifica i mezzi ed il personale occorrente all'effettuazione delle attività di verifica.

In caso di esito favorevole del processo di verifica di conformità, il soggetto incaricato della verifica provvederà a redigere apposito **"Certificato di verifica di conformità"**.

La Commissione di Verifica di Conformità potrà servirsi dei risultati e delle prove eseguite durante i controlli dell'andamento delle prestazioni a cura del DdE, senza ripetere, in tal caso, le prove già documentate.

In caso di verifica di conformità con esito sfavorevole, la Ditta potrà, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla verbalizzazione, rappresentare i materiali/software/studi/documentazione a una nuova verifica dopo avervi apportato, a propria cura e spese, i perfezionamenti o le modifiche ritenute adeguate per superare la verifica fallita, fermo restando i prescritti termini di approntamento.

Tutte le operazioni di verifica di conformità/collaudo dovranno essere eseguite nel rispetto del Capitolato Tecnico, dell'Offerta e dei rispettivi annessi/allegati di cui all'articolo 4 del contratto.

Nel caso di mancato adempimento saranno applicate le penali previste dall'Art. 20 del presente contratto. Tutte le eventuali penali applicate saranno indicate distintamente nel citato Certificato unitamente all'importo da liquidare.

Per quanto concerne i corsi:

Entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal completamento del corso, in contraddittorio con la società, dovrà essere redatto dal Capo Corso (se unico per entrambe i corsi) il Verbale di Inizio, Fine e Regolare esecuzione (VIFRE) dei corsi da svolgersi presso la sede di consegna del materiale, che dovrà contenere, tra l'altro, la lista dei partecipanti e il programma del corso svolto.

d) Certificato di Buona Esecuzione

Il DdE provvederà a redigere apposito "Certificato di Buona Esecuzione" che conterrà esplicita menzione del VIFRE ed assicurazione dell'ottemperanza, da parte della società, degli obblighi contrattuali. Sul citato certificato dovrà essere indicato se vi sono stati ritardi nell'inizio del corso imputabili alla Ditta rispetto alla data concordata tra le parti e se vi sono stati eventuali disservizi verificatisi durante l'erogazione del corso.

Nel caso di mancato adempimento saranno applicate le penali previste dall'Art. 20 del presente contratto. Tutte le eventuali penali applicate saranno indicate distintamente nel citato Certificato unitamente all'importo da liquidare.

L'originale in bollo, il cui onere è a carico della società, del certificato di Buona Esecuzione, sia con esito favorevole che sfavorevole, controfirmato dal Responsabile della Ditta, dovrà essere inoltrato a TELEDIFE entro i 10 (dieci) giorni solari successivi al termine delle operazioni di verifica.

e) Certificato di verifica di conformità

Al termine delle attività di verifica di conformità delle Fasi 1 e 2, la Commissione emetterà il relativo Certificato in cui riassumerà l'esito delle verifiche effettuate.

L'originale in bollo del certificato di verifica di conformità, sia con esito favorevole che sfavorevole, controfirmato dal Responsabile della Società, dovrà essere inoltrato a TELEDIFE 6 entro i 10 (dieci) giorni solari successivi al termine delle operazioni di verifica.

f) Accettazione

L'accettazione delle prestazioni per il Lotto unico verrà effettuata da TELEDIFE entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di favorevole verifica di conformità, con apposita Determinazione di accettazione, che verrà notificata da TELEDIFE 6 alla Ditta, a mezzo Posta Certificata alla Ditta e, comprensiva del Certificato di verifica di conformità, a TELEDIFE 10.3. La predetta comunicazione sarà estesa anche ai Consegnatari dei Materiali interessati dalle operazioni di assunzione in carico dei materiali/trascrizione sul registro delle pubblicazioni/software/trascrizione inventariale, unitamente all'elenco della documentazione/materiali in fornitura e dei relativi NUC, nonché all'Ente dell'A.D. interessato alle successive attività di trascrizione inventariale.

g) Termini e località di consegna

La consegna avverrà presso l'ente dell'A.D. che sarà indicato dal RUP nella lettera di notifica dell'accettazione, entro 10 (dieci) giorni dalla lettera di notifica dell'accettazione.

h) Modalità di consegna

All'atto della consegna, alla presenza di un rappresentante della Ditta, il Consegnatario dei materiali, dopo aver effettuato l'accertamento qualitativo e quantitativo della fornitura, redigerà l'apposito verbale di consegna controfirmato dal predetto rappresentante. L'originale in bollo del predetto verbale di consegna, controfirmato dal rappresentante della Ditta, dovrà essere inviato al RUP entro i 10 (dieci) giorni successivi alla sottoscrizione. Un'ulteriore copia sarà trasmessa, nello stesso termine, a TELEDIFE 10.3.

È fatto obbligo alla Ditta di consegnare al predetto Ente la prevista carta da bollo necessaria alla redazione del sopra citato verbale.

i) Imballaggio e spese di trasporto

Qualora previsto, il materiale soggetto a consegna e/o trasferimento dovrà essere imballato in maniera da garantire il trasporto sia a mezzo ferrovia, sia con automezzo o altro idoneo vettore.

Tutto il materiale d'imballaggio rimarrà di proprietà dell'A.D. della Difesa.

Le spese d'imballaggio, trasporto, facchinaggio, carico e scarico, sia dei materiali in fornitura che di quelli di proprietà dell'A.D. consegnati alla Società per l'installazione, sono a carico della Ditta.

j) Assicurazione dei materiali

Tutte le spese di assicurazione sono a carico della Ditta.

k) Trasferimento dei rischi

Sono a carico della Ditta i rischi di perdite e danni ai materiali durante il trasporto e la sosta nei locali dell'A.D., fino alla data del processo verbale di consegna, fatta salva la responsabilità dell'A.D. se le perdite ed i danni sono ad essa imputabili.

l. Trascrizione sul Registro delle pubblicazioni/del software

Il consegnatario dell'Ente dovrà provvedere a seconda della tipologia delle attività:

- ad assumere in carico le forniture di materiali;
- a trascrivere sul registro delle pubblicazioni le forniture di documentazione e/o SW.

Per le operazioni di assunzione in carico è necessaria la fattura corrispondente. Pertanto all'atto della trasmissione della fattura elettronica sul sistema SDI, la ditta deve trasmetterne una copia via PEC al consegnatario, con TELEDIFE 10.3 in conoscenza, per le successive

operazioni di assunzione in carico.

Il consegnatario dovrà completare le operazioni di assunzione in carico entro 5 giorni dalla ricezione della fattura elettronica, redigendo apposita “**Dichiarazione di assunzione in carico**” ricevuta in allegato alla notifica di “determinazione di accettazione” della fornitura trasmessa da TELEDIFE 10.3. Se per giustificate ragioni tecniche e/o organizzative non sarà possibile completare l’assunzione in carico entro i termini sopra indicati, allora il consegnatario redigerà la “**Dichiarazione dell’avvio delle operazioni di assunzione in carico**”, anche essa ricevuta in allegato alla notifica di “determinazione di accettazione” della fornitura trasmessa da TELEDIFE 10.3

Le dichiarazioni, quando compilate, dovranno essere trasmesse digitalmente via PEC, entro 3 giorni dalla data di redazione.

La dichiarazione di assunzione in carico, qualora non perfezionata entro 5 giorni dalla ricezione della fattura, una volta compilata in tutte le sue parti, dovrà essere trasmessa dal Consegnatario a TELEDIFE 10.3 entro 10 giorni dalla data di redazione.

Art. 13 ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

Durante tutto il periodo di esecuzione del contratto e fino all’estinzione del periodo di garanzia, la Ditta dovrà dimostrare il possesso di adeguata certificazione UNI EN ISO 9001:2015 Settore EA 33 rilasciata da un Ente nazionale o internazionale accreditato, aderente all’Organizzazione Europea per l’Accreditamento dei Laboratori degli Organismi di Certificazione ECA (*European Cooperation for Accreditation*) e la conformità alle eventuali norme di assicurazione di qualità aggiuntive presentate in Offerta.

La Ditta dovrà presentare a TELEDIFE 6 la Certificazione di Conformità, con data non anteriore a due mesi rispetto a quella di ultimazione delle prestazioni, per comprovare che il Sistema in acquisizione risponde alle normative generali vigenti e al Capitolato Tecnico.

Inoltre, entro 15 (quindici) giorni dalla decorrenza del contratto, il contraente dovrà trasmettere via PEC la propria struttura organizzativa per lo sviluppo delle attività e il “*Piano di qualità*” in accordo con i requisiti della norma UNI ISO 9001:2015, per la successiva approvazione dell’A.D..

Per eventuali ritardi nella consegna del piano di qualità si applica la penale di cui all’articolo 20 “*Inadempienze contrattuali - penalità relative*”.

La fornitura dei materiali, inoltre, dovrà essere conforme alle attuali normative di legge per quanto concerne la sicurezza e la compatibilità elettromagnetica (marchio CE).

Art. 14 ADEMPIMENTO OBBLIGHI PROTEZIONE SALUTE UMANA E AMBIENTE - REGOLAMENTO REACH

La Ditta è tenuta ad assicurare che i materiali oggetto della commessa

rispondano e siano utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme interne in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 "Regolamento REACH" e s.m.i., ove applicabile.

La Ditta è obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell'appalto alle previsioni delle normative, di cui sopra, vigenti al momento della consegna ed in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento.

Pertanto, tenuto conto che l'Amministrazione della Difesa, in base al regolamento REACH, si configura come "utilizzatore a valle", all'atto della presentazione dei materiali per la verifica di conformità, la Ditta si obbliga a produrre al responsabile del procedimento i seguenti documenti:

a) una "Dichiarazione di conformità dei materiali al Regolamento REACH" dalla quale risulti:

- di essere a conoscenza degli obblighi che il "*Regolamento REACH*" impone a tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscela o articolo;
- che ha adempiuto agli obblighi medesimi e che ha verificato che "eventuali subfornitori", abbiano, altresì, ottemperato ai suddetti obblighi previsti dal "Regolamento REACH";

b) qualora le suddette sostanze superino la quantità di n.1 tonnellata (t)/anno, un "Attestato di conformità", in cui indica il "legale rappresentante" nominato ai fini del programma Reach e fornisce le seguenti informazioni:

- codice EINECS/EC *number* e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
- peso totale della sostanza;

c) elenco dei "codici identificativi" dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze pericolose nonché le relative "schede di sicurezza".

La produzione dei documenti di cui al precedente punto da parte della Ditta è presupposto per l'avvio della verifica di conformità da parte dell'A.D..

La mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo costituisce giusta causa di rifiuto dell'ammissione a verifica di conformità.

Art. 15 CODIFICAZIONE NATO – CODICE A BARRE

Per tutti i materiali in fornitura di origine sia nazionale che estera, la Ditta si obbliga a fornire all'A.D. ed all'Organo Centrale di Codificazione i dati di codificazione, composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre, secondo il sistema SIAC. Le modalità di esecuzione delle attività di codificazione sono dettagliate nell'**Allegato "C"** del presente Atto.

Art. 16 LICENZA D'USO DEL SOFTWARE

Con il presente contratto l'A.D. acquisisce la licenza d'uso del software oggetto di fornitura. La Società resta libera di poter riutilizzare e/o cedere a terzi lo stesso *software*, senza che l'A.D. abbia nulla a pretendere, fatto eventualmente salvo l'obbligo di darne relativa comunicazione al RUP e all'A.D. secondo le procedure previste dalla norma (legge n.185/1990).

Art. 17 ASSICURAZIONE DEI MATERIALI DI PROPRIETÀ DELLA A.D.

Qualora la Ditta entri in possesso di materiale di proprietà dell'A.D., la Ditta medesima dovrà rilasciare all'A.D. apposita polizza assicurativa per detti materiali per tutti i rischi assicurabili (furto, incendio, rischio industriale, giacenza, calamità naturali, sabotaggio, terrorismo, trasporto, atti vandalici, ecc.) ad esclusione di quelli bellici, per l'importo indicato dall'A.D. ed estesa a tutto il tempo in cui gli stessi sono in possesso della Ditta, intendendo per tale periodo l'intervallo di tempo che intercorre tra la data di retrocessione dei materiali alla Ditta e la data di riconsegna dei materiali all'A.D..

Beneficiario della polizza di assicurazione sarà l'A.D. (TELEDIFE). Le infrastrutture, le aree, i locali, gli impianti messi a disposizione della Ditta saranno resi all'A.D. nello stesso stato di conservazione in cui vengono consegnati. In caso di danni imputabili alla Ditta, quest'ultima si impegna fin d'ora a ripristinare quanto danneggiato. Nelle verbalizzazioni di consegna del materiale dell'A.D. alla Ditta, si dovrà far sempre riferimento allo stato di efficienza o conservazione dell'oggetto della consegna.

Nelle verbalizzazioni di messa a disposizione di aree e locali si dovrà far sempre riferimento allo stato dei medesimi.

Art. 18 GARANZIE E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA

La Ditta dovrà garantire il buon funzionamento del sistema fornito, per un periodo di tempo della durata specificata nell'Offerta, pari a mesi 36 (trentasei) dalla data di accettazione del sistema in sito, assumendo l'obbligo di sostituirlo, ripararlo o ripristinarne l'efficienza, senza alcun addebito per l'A.D.

La garanzia di cui sopra non esclude la responsabilità della Ditta secondo la disciplina di diritto comune relativa alla vendita.

L'A.D. si impegna a informare prontamente la Ditta degli inconvenienti che si verificano, specificandone le caratteristiche.

L'intervento di ripristino in efficienza del sistema può essere chiesto in modo anticipato telefonicamente e confermato a mezzo posta elettronica certificata.

La Ditta interviene e ripristina la piena funzionalità del sistema, compresi tutti i componenti SW da cui è composto, in accordo ai tempi e modalità riportate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta. È fatta

salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 20 del presente contratto. Qualora la Ditta provi che i guasti ed i malfunzionamenti sono determinati da colpa o dolo del personale dell'A.D. o da questa incaricato, le spese della riparazione, che la Ditta è tenuta comunque ad eseguire come disciplinato dal Capitolato Tecnico, sono a carico dell'A.D.

I tempi occorrenti per i succitati interventi determineranno corrispondenti aumenti del periodo di garanzia.

L'eventuale ritiro, trasporto e consegna dei materiali in garanzia deve essere effettuato a cura ed a totale spesa della Società.

Per la consegna dei materiali risultati difettosi, dovrà essere compilato, da parte del Consegnatario dei materiali, un apposito verbale controfirmato dalla Società nel quale, tra l'altro, dovranno essere indicati i termini di riconsegna del materiale stesso riparato e/o sostituito.

Per ogni intervento in garanzia, la Ditta dovrà inviare al RUP un breve rapporto tecnico, controfirmato dal Direttore dell'Esecuzione, nel quale dovrà risultare, nei dettagli, l'avaria registrata ed i provvedimenti presi per eliminarla.

Qualora dovessero emergere avarie di tipo sistematico, la Ditta dovrà sottoporre al RUP, per l'approvazione, una proposta tecnica di modifica atta ad eliminare l'avaria riscontrata.

Per ogni tipologia di avaria, il RUP dovrà sottoporre a [REDACTED] il rapporto di intervento per la relativa approvazione a premessa dell'accettazione del superamento dell'avaria stessa.

Qualora l'avaria non fosse ritenuta superata, l'A.D. si riserva la possibilità di rescindere il contratto.

Le modifiche approvate dovranno essere apportate su tutta la fornitura a cura e spese della Società.

La Ditta si impegna a istituire un supporto tecnico-logistico interno, finalizzato a garantire la piena efficienza del Sistema in ogni momento su richiesta della A.D., considerando un impiego operativo h 24, per tutto il periodo della garanzia, impegnandosi, qualora l'A.D. lo richieda, ad estendere tale supporto per almeno ulteriori 20 (venti) anni. La Ditta altresì garantisce, per almeno il periodo della garanzia, che il *software* del Sistema in acquisizione sarà aggiornato, su richiesta dell'A.D., in modo da risultare compatibile con gli HW e i SW commerciali utilizzati per il funzionamento del Sistema stesso.

Art. 19 MALAFEDE, FRODE E NEGLIGENZA NELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora i delegati dell'A.D. nella verifica dei materiali e delle prestazioni contrattuali riscontrino deficienze qualitative e costruttive che potrebbero compromettere la solidità e la durata dei prodotti forniti, degli impianti installati e/o dei lavori eseguiti e tali deficienze siano dovute a malafede, frode, o a grave negligenza della Ditta o dei suoi dipendenti, verrà redatto dai delegati stessi apposito verbale in duplice

copia sulla prescritta carta da bollo (il cui onere è posto a carico della Ditta), facendo menzione dell'eventuale rifiuto della Ditta a firmare il verbale medesimo.

I pezzi e le parti non rispondenti ai requisiti necessari, e che hanno dato origine a tale verbale, saranno trattenuti dall'Amministrazione.

In tali casi verrà applicata alla Ditta una penalità convenzionale del 10% dell'intero importo contrattuale, salvo le ulteriori responsabilità di natura civile e penale.

Art. 20 AGGIORNAMENTI E VARIANTI TECNICHE

Qualora la Ditta non sia in condizione di approntare alla verifica di conformità i prodotti *software* a causa del rilascio sul mercato di nuove versioni da parte dei rispettivi produttori, dovrà far pervenire al RUP, improrogabilmente almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza dei termini della predetta ultimazione delle prestazioni, una proposta di variante tecnica con la quale viene sottoposta all'accettazione dell'A.D. la sostituzione, senza incremento dei costi, dei prodotti previsti dal contratto con altri aventi caratteristiche tecnico-merceologiche uguali o superiori, allegandone la documentazione tecnica della casa produttrice nonché il listino prezzi dei prodotti di cui viene richiesta la sostituzione. In caso di accettazione da parte dell'A.D., da comunicarsi alla Ditta almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza dei termini di ultimazione delle prestazioni, verrà stipulato apposito atto di variante tecnica, le cui spese saranno a carico della Ditta contraente.

Tale atto non comporterà variazioni né dei termini di ultimazione delle prestazioni né di consegna contrattualmente previsti.

Art. 21 INADEMPIENZE CONTRATTUALI – PENALITÀ RELATIVE

Per le inadempienze parziali o totali alle singole obbligazioni contenute nell'atto, oltre quelle dovute a malafede, frode e negligenza, già separatamente considerate, la Ditta è passibile delle seguenti penalità:

- a) per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni e/o consegna per cause non imputabili all'A.D. o dipendenti da forza maggiore, è applicata una penale pari allo 0,10% dell'importo del relativo Lotto, fino al raggiungimento del 10% dell'importo dello stesso, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno;
- b) durante la validità della garanzia, per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo rispetto ai termini di intervento e ripristino in efficienza di cui al precedente art. 17, per cause non imputabili all'A.D. ovvero dipendenti da forza maggiore, è applicata una penale pari allo 0,0005% dell'importo contrattuale, fino al raggiungimento del 10% dell'importo dello stesso, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno. Qualora la Ditta ritardi nell'intervenire, l'Amministrazione ha la facoltà di far eseguire a terzi le reintegrazioni addebitando alla Ditta le spese

sostenute;

- c) nel caso di omessa o ritardata assicurazione del materiale di proprietà dell'A.D., la Ditta sarà passibile di una penalità pari a cinque volte il valore del premio di assicurazione che sarebbe spettato alla Ditta assicuratrice. L'applicazione della penalità di cui sopra non esonera la Ditta dalle responsabilità per il danno eventualmente subito dall'A.D.;
- d) qualora la Ditta non ottemperi nei tempi e/o con le modalità previste a quanto stabilito dagli artt. 12 (Modalità di esecuzione) e 14 (Codificazione) per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, è applicata una penalità pari allo 0,0005% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo dalla data di avviso di ultimazione delle prestazioni fermo restando che la stessa Società dovrà, in ogni caso, assolvere agli obblighi della Codificazione;
- e) per ogni giorno di ritardo in qualunque ulteriore adempimento previsto dal presente atto, comprese le verifiche di conformità, e diversi dai precedenti, per cause non imputabili all'A.D. ovvero a forza maggiore, è applicata una penale pari allo 0,1% dell'importo del Lotto, fino al raggiungimento del 10% dell'importo complessivo, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso il totale delle penalità applicate non potrà superare, nel complesso, il valore del 10% dell'importo complessivo del contratto.

Salvo nei casi specificatamente previsti a pena di nullità dall'art. 1229 del Codice Civile italiano, l'entità dei danni risarcibili dalla Ditta, derivanti da responsabilità contrattuale associata all'esecuzione del presente atto, sarà limitata e non supererà complessivamente il 100% dell'importo del Lotto per l'insieme delle controversie derivanti da o correlate al Lotto.

Art. 22 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

La Ditta assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'A.D. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso, la Società assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'A.D. è obbligata a informare prontamente per iscritto la Ditta delle iniziative giudiziarie di cui sopra.

Nell'ipotesi della predetta azione giudiziaria, l'A.D., fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del presente atto, recuperando in caso di acquisto le somme versate, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che la Società ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui

diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art. 23 OBBLIGO DI RISERVATEZZA E SICUREZZA DELLE AREE RISERVATE

La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

La Società si impegna altresì a far osservare al proprio personale la massima riservatezza in relazione all'esecuzione del contratto. In particolare, non dovranno essere comunicate a terzi - in alcun modo e in qualsiasi forma - notizie, informazioni e dati di cui si abbia avuto conoscenza nel corso dell'esecuzione contrattuale. Tali dati non devono essere utilizzati da parte del contraente o da parte di chiunque collabori alla sua attività per fini diversi da quelli previsti dal contratto.

Qualora talune attività dovessero richiedere l'accesso in aree riservate degli Enti dell'A.D., la Società dovrà impiegare, per la commessa in oggetto, personale opportunamente selezionato, impegnandosi a sostituire quelle persone che venissero ritenute indesiderabili dagli Organi di Sicurezza.

Allo scopo di rispettare i termini di inizio delle prestazioni, la Società appaltatrice, entro 15 (quindici) giorni dalla notifica del contratto, deve provvedere ad inoltrare all'A.D. una lista nominativa, completa di tutti i dati anagrafici, di residenza, estremi del documento di riconoscimento del personale preposto all'esecuzione e controllo delle prestazioni al fine di ottenere in tempo utile i relativi permessi di accesso.

Art. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'A.D. può procedere alla risoluzione del presente contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

Nei casi di esito negativo della verifica di conformità e buona esecuzione e di inadempienze della Società che si protraggano oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni solari assegnati dall'A.D., per porre fine all'inadempimento, l'A.D. ha la facoltà di dichiarare risolto il Contratto, incamerando la cauzione, nonché di procedere all'esecuzione in danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.P.R. 236/2012. Restano fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione, dichiarata dall'A.D. in via amministrativa, viene comunicata alla Società a mezzo posta certificata PEC ed è immediatamente efficace. Se la risoluzione viene dichiarata quando l'A.D. sia già in possesso dei prodotti in fornitura e questi non siano stati ritirati dalla Società nel termine assegnato dall'A.D., quest'ultima è liberata da ogni obbligo di custodia e può depositare i materiali, a spese e a rischio della Società, in un locale di pubblico deposito o in altro locale idoneo.

In particolare, può procedersi a risoluzione del presente atto anche

qualora:

- a) la Società si rifiuti di fare eseguire i controlli previsti durante l'esecuzione contrattuale;
- b) vengano accertati, durante i sopracitati controlli, comportamenti di particolare gravità, imputabili alla Società, ed intesi a mascherare errori o deficienze di lavorazione (malafede, vizi occulti, frode) od in caso di recidiva nella constatazione di grave negligenza nello svolgimento delle lavorazioni che pregiudichi il buon esito degli apprestamenti contrattuali;
- c) la Società non adempia agli obblighi di legge stabiliti per la sicurezza sul lavoro;
- d) la Società non adempia agli obblighi di cui agli artt. 30 (*"Tracciabilità dei flussi finanziari"*) e 31 (*"Applicazione della L. 190/2012 e DPR n. 62/2013"*).

L'esercizio delle facoltà anzidette da parte dell'A.D. non esime la Società dalle responsabilità civili o penali in cui essa, per i fatti di cui sopra, possa incorrere a norma delle disposizioni vigenti in Italia.

Art. 25 RECESSO DAL CONTRATTO

E' in facoltà dell'A.D. di recedere dal contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.P.R. n. 236/2012 e delle norme di riferimento citate nell'art. 3 del presente contratto, con comunicazione alla Ditta da inviarsi a mezzo PEC.

In tale caso sarà riconosciuto alla Ditta soltanto il pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite.

L'A.D. si riserva la facoltà di recedere dal contratto secondo le previsioni dell'art. 92 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n 159 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

Art. 26 FORZA MAGGIORE

I ritardi nell'esecuzione del contratto dovuti a causa di forza maggiore danno titolo ad un corrispondente spostamento dei termini contrattuali. A tal fine si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 110 del D.P.R. 12 novembre 2012, n. 236.

I termini di esecuzione contrattuale possono essere prorogati, a richiesta della Ditta ed a giudizio insindacabile di TELEDIFE, qualora casi riconosciuti di forza maggiore (quali scioperi, incendi, alluvioni, ecc..), che colpiscano la Ditta, impediscano il normale svolgimento delle attività contrattuali.

Tra le cause di forza maggiore è compreso lo sciopero di carattere generale, sia nazionale che regionale o provinciale, che abbia coinvolto direttamente la Ditta, con esclusione degli scioperi a carattere aziendale. Gli scioperi aziendali non daranno luogo a spostamento dei termini.

A seguito di tale eventualità, la Società, entro tre giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, deve comunicare al RUP, a TELEDIFE 10.3 e al Direttore dell'Esecuzione il caso di forza maggiore verificatosi, specificando i seguenti dati:

- numero di repertorio del presente atto;
- natura dell'evento;
- durata presumibile dell'evento stesso.

La Ditta deve altresì inoltrare al più presto possibile, e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione alla verifica di conformità dell'attività compromessa dall'evento, una domanda di proroga in bollo al RUP tramite il Direttore dell'Esecuzione.

A tale istanza deve essere allegata la necessaria documentazione, rilasciata dalle competenti Autorità (Ufficio provinciale del Lavoro e della massima occupazione, Comando dei C.C., ecc.), comprovante il verificarsi delle citate cause di forza maggiore.

Art. 27 REVISIONE DEI PREZZI

La revisione prezzi è prevista in applicazione dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio o dei beni, superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzeranno gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT ai sensi dell'art. 60, co. 3, lett. b) del D.Lgs. 36 del 2023.

Art. 28 SUBAPPALTO

L'istituto del subappalto è regolato dall'art.27 del D.Lgs. 208/2011 e per quanto non previsto da detto articolo si fa riferimento all'art.119 del D.Lgs. 36/2023.

Il concorrente indica, nell'apposita sezione del DGUE, le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto non sarà consentito.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 29 GARANZIA DEFINITIVA

La Ditta presta una garanzia a favore dell'A.D. il cui importo viene calcolato con le modalità previste dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023. L'importo della garanzia è ridotto nei casi previsti dal medesimo articolo di legge, salvo presentazione alla SA delle certificazioni occorrenti per usufruire di dette riduzioni.

Tale garanzia è pari al _____ % dell'ammontare del presente Atto ed è costituita da _____ n° _____ fino alla concorrenza di Euro _____.

Lo svincolo di detta polizza avverrà automaticamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito, dietro presentazione all'istituto garante, da parte della Ditta, del verbale di consegna della fornitura.

Il rimanente 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato all'approvazione del Certificato di Verifica di Conformità, con richiesta di svincolo della Ditta in carta semplice diretta a TELEDIFE 10.3 previa comunicazione di autorizzazione allo svincolo da parte di TELEDIFE.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 (quindici) giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituirà inadempimento del garante nei confronti della Ditta.

Art. 30 PAGAMENTO

Lotto Unico

Il pagamento avrà luogo come di seguito indicato:

per il 100% dell'importo, dopo che la seguente documentazione sarà trasmessa, a cura del RUP, alla 10^a Divisione di TELEDIFE:

- comunicazione di ultimazione delle prestazioni;
- certificato di ultimazione delle prestazioni;
- verbale / certificato di verifica di conformità e Verbale di buona esecuzione (per i corsi);
- notifica di accettazione;
- fattura, emessa in data non anteriore alla notifica di accettazione;
- verbale di consegna o restituzione materiali/documentazione (ove applicabile);
- determinazione di accettazione completa degli estremi di assunzione in carico/trascrizione sul registro delle pubblicazioni/trascrizione del *software*/trascrizione inventariale;

o, qualora sussistano delle ragioni tecniche e/o organizzative che impediscono la contestuale consegna/assunzione in carico o accettazione/trascrizione:

- dichiarazione di avvio attività di assunzione in carico/trascrizione sul registro delle pubblicazioni/trascrizione del *software*/trascrizione sul registro d'inventario.
- idonea garanzia fideiussoria a favore dell'A.D., di importo pari alla somma dell'importo dell'anticipo contrattuale (30%) del Lotto unico, da inoltrare a TELEDIFE contestualmente all'invio della fattura del Lotto citato, che sarà svincolata dalla stessa ad avvenuta verifica di conformità (pena la risoluzione del presente contratto);
- determinazione di accettazione completa degli estremi di assunzione in carico/trascrizione sul registro delle pubblicazioni/trascrizione del *software*/trascrizione inventariale;

o, qualora sussistano delle ragioni tecniche e/o organizzative che

impediscono la contestuale consegna/assunzione in carico o accettazione/trascrizione:

- dichiarazione di avvio attività di assunzione in carico/trascrizione sul registro delle pubblicazioni/trascrizione del software/trascrizione sul registro d'inventario.

Alla fattura elettronica che la Società dovrà trasmettere per il tramite del SDI in data corrispondente a quella di emissione, dovranno essere allegati la lettera di notifica dell'accettazione da parte del RUP ed il verbale di verifica di conformità. La fattura dovrà contenere l'indicazione corretta del termine di pagamento/data scadenza fattura come previsto dal presente contratto, e nella causale dovranno essere riportati in modo esatto numero e data contratto, lotto/sublotto/fase/SAL per i quali si richiede il pagamento. Nei contratti che prevedono l'esenzione IVA dovrà essere previsto il pagamento del bollo virtuale e lo stesso dovrà risultare nell'apposito campo dello SdI. L'inosservanza della presente disposizione potrà costituire motivo di rifiuto della fattura. Il Codice ufficio IPA di riferimento per l'invio della fattura è **CNMP7V** (10^a Div.).

La fattura che la Società trasmetterà all'IPA dovrà contenere in allegato per i materiali: lettera di notifica accettazione; verbale di consegna.

Per le installazioni/ corsi /servizi di assistenza: lettera di notifica accettazione.

In considerazione del peculiare procedimento tecnico/amministrativo di acquisizione della fornitura oggetto della commessa, e delle conseguenti complesse attività di perfezionamento delle prescritte documentazioni probatorie della regolare esecuzione contrattuale, ai sensi dell'art. 1 comma4 del D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, le parti concordano che il termine entro il quale verrà effettuato il pagamento delle fatture sarà di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento delle stesse da parte dell'A.D., a condizione che la Società abbia assolto a tutti gli obblighi previsti nel presente atto.

Al pagamento si provvederà mediante l'emissione di apposito ordinativo il cui importo sarà accreditato sul conto corrente dedicato che la Ditta aggiudicataria comunicherà alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010.

Art. 31 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta assicura e garantisce che il conto corrente IBAN: _____, di cui al precedente art. 29, è un conto "dedicato" ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010 e dichiara che le persone delegate ad operare su di esso sono indicati nella Lettera della tracciabilità dei Flussi finanziari della Ditta del _____.

Ogni variazione negli estremi del predetto conto o della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso deve essere immediatamente comunicata a TELEDIFE 10 a mezzo lettera raccomandata A.R./PEC. In assenza di detta comunicazione, nessuna responsabilità può essere attribuita a

TELEDIFE per pagamenti fatti in conformità a quanto sopra dichiarato. La Ditta inoltre assume su di sé tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta L. 136/2010, impegnandosi a regolare tutti i pagamenti relativi al presente atto esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, riportante il relativo codice CIG:

Il mancato utilizzo dei suindicati strumenti comporta la risoluzione di diritto del presente atto.

L'obbligo di tracciabilità di cui al presente articolo si estende a tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del presente atto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni della L. 136/2010 e s.m.i..

Art. 32 APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, n. 190 E DEL D.P.R 16 APRILE 2013, n. 62

La Società con riferimento alle prestazioni oggetto del presente atto si obbliga a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, integrità e correttezza, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

A seguito di tale vincolo, la Ditta è tenuta a sottoscrivere il "*Patto di Integrità*" che, allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante (**Allegato "D"**).

Il mancato rispetto degli impegni anticorruzione contenuti nel patto, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

Inoltre, la Società dichiara di conoscere e si impegna ad osservare, a comunicare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

A tal riguardo, la Società dà atto di aver preso visione del D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito internet della Difesa.

L'A.D. qualora riscontri l'eventuale violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013, contesterà per iscritto alla Società contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Per ogni giorno di ritardo rispetto a tale termine, l'A.D. applicherà la penale di cui al precedente art. 20.

Qualora dette controdeduzioni non siano presentate o non siano giudicate accoglibili dall'A.D. e le violazioni accertate siano di particolare gravità, nonché in caso di recidiva, l'A.D. potrà procedere alla risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23.

Art. 33 ANTICIPAZIONI

IL RAPPRESENTANTE DELLA
SOCIETÀ

L'UFFICIALE ROGANTE
Dott. _____

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.
Dott. _____

Ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 36/2023 è prevista la corresponsione in favore della Ditta di una anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale, da corrispondere entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni.

La predetta anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

Ai fini della richiesta del pagamento dell'anticipo contrattuale:

- la Ditta invia a Teledife 10^a Divisione formale richiesta di anticipazione del prezzo mediante PEC all'indirizzo teledife@postacert.difesa.it con l'indicazione dell'art. del contratto a cui si fa riferimento;
- la Ditta attende risposta formale da parte di Teledife 10^a Divisione, con la quale vengono fornite disposizioni in merito all'emissione della polizza fidejussoria;
- successivamente all'accettazione della polizza fidejussoria, Teledife 10^a Divisione autorizza l'emissione della fattura di anticipazione.

Art. 34 ASSICURAZIONI SOCIALI

La Ditta si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie tutti gli obblighi di legge e di Contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare a quelli sulle Assicurazioni Sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc.) ivi compresi quelli relativi al diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68) ed agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc.).

La Ditta contraente si obbliga, inoltre, ad effettuare verso i propri dipendenti condizioni salariali e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e di categoria.

Inadempienza Contributiva

Nel caso di ottenimento da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Ditta impiegato nell'esecuzione del contratto, che segnali un'inadempienza contributiva, l'A.D. provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Nel caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, l'Amministrazione, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'Esecuzione, proporrà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle

controdeduzioni.

Inadempienza Retributiva

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Ditta contraente impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione (RUP), inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione si riserva di pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente inadempiente. L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione da parte della ditta delle richieste sopra indicate, l'Amministrazione provvederà all'inoltro delle stesse e delle controdeduzioni alla Direzione Provinciale del lavoro, o di analogo Ente ispettivo estero se trattasi di stabilimento di produzione fuori del territorio italiano, per i necessari accertamenti.

Art. 35 CONTROVERSIE

Le eventuali controversie derivanti dal presente atto sono devolute esclusivamente alla giurisdizione ordinaria, Foro di Roma.

Art. 36 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Ditta dichiara di aver ricevuto contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del "Regolamento UE" 2016/679 del 27.04.2016, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e dei contratti di fornitura e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

Con la sottoscrizione del contratto, il rappresentante legale della Ditta acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e dichiara di aver adempiuto agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto e dei contratti di fornitura, per le finalità descritte nell'informativa resa nel Capitolato d'Oneri come sopra richiamata.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. n. 190/2012; art. 35 D.Lgs. n. 33/2013), il contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito *internet* www.teledife.difesa.it, sezione "Amministrazione Trasparente".

TELEDIFE tratta i dati relativi all'esecuzione del contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge e per

finalità da essa consentite.

Con la sottoscrizione del contratto, la Ditta si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679, D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D.Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Ove la Ditta sia chiamata ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, la Ditta si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dalla Ditta nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto di Fornitura, unitamente ai suoi Allegati.

Nel caso in cui la Ditta violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o, nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nel contratto, e potrà risolvere il Contratto di Fornitura ed escutere la garanzia definitiva in favore dell'Amministrazione, salvo il risarcimento del maggior danno.

La Ditta si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

Art. 37 DOMICILIO LEGALE E PEC

Agli effetti del presente contratto la Società elegge il proprio domicilio in Via _____, CAP _____.

La PEC da utilizzare per le comunicazioni formali di cui al presente contratto

è: _____.

Art. 38 VARIAZIONE DOMICILIO E/O RAGIONE SOCIALE E PROCURE

Qualora nel corso di svolgimento del presente contratto si verificassero

IL RAPPRESENTANTE DELLA
SOCIETÀ

L'UFFICIALE ROGANTE
Dott. _____

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D
Dott. _____

variazioni nel domicilio e/o nella denominazione sociale della Società contraente, dette variazioni dovranno essere debitamente notificate al Ministero della Difesa - TELEDIFE 9^a e 10^a Divisione. L'A.D. appaltante non risponderà, in nessun caso, di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa notifica delle variazioni di cui sopra.

Art. 39 ONERI FISCALI E CONTRATTUALI

In conformità con quanto previsto dal D.M. 9 maggio 1980 del Ministero del Tesoro, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale il 19 agosto 1980 n. 226, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione ed altre inerenti al presente atto sono a carico della ditta.

La Ditta è tenuta a versare le sopra citate spese, nella misura e con le modalità indicate dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica secondo le tariffe prefissate con D.M. 24 Maggio 2005 del Ministero dell'economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 maggio 2005 n. 123 e successivamente rideterminate dal comma 3 dell'articolo 7/bis del decreto Legge 26 aprile 2013 n. 43 convertito in legge dall'art. 1, comma 1, Legge 24 giugno 2013 n. 71 e s.m.i..

Il versamento della somma di cui al precedente comma dovrà essere effettuato entro cinque giorni calendariali dalla data di stipulazione del presente atto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni, fino alla data dell'effettivo versamento.

Art. 40 SPESE CONTRATTUALI

Le spese di bollo, registrazione fiscale e tutte le altre spese inerenti alla stipulazione del presente contratto, a termine della legge 27.12.1975 n. 790 e successive modificazioni, sono a totale carico della Ditta.

Ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 e s.m.i., le prestazioni oggetto del presente contratto sono esenti dall'applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

Art. 41 VINCOLO CONTRATTUALE

Il presente contratto, mentre vincola la Ditta dal momento della sottoscrizione, non vincolerà TELEDIFE se non dopo l'intervenuta notifica dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del presente contratto da parte degli Enti Sovraordinati (Ufficio Centrale del Bilancio e Corte dei Conti).

Pertanto, ove gli Organi di Controllo ricusino di registrare il decreto di approvazione del presente contratto, il medesimo sarà da considerarsi risolto di diritto e la Società non potrà avanzare alcuna pretesa.

Il presente contratto è stato da me Ufficiale Rogante letto, ad alta ed intelligibile voce, alle parti contraenti, che qui di seguito con me Ufficiale Rogante lo sottoscrivono, unitamente agli Allegati, con firma digitale ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n.82/2005 Codice

IL RAPPRESENTANTE DELLA
SOCIETÀ

████████████████████

L'UFFICIALE ROGANTE
Dott. ██████████

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.
Dott. _____

dell'Amministrazione Digitale (CAD).

IL RAPPRESENTANTE

IL RAPPRESENTANTE

DELLA SOCIETA'

DELL'A.D.

L'UFFICIALE ROGANTE

Il presente contratto, scritto da persona di mia fiducia, consta, oltre agli allegati in esso richiamati, di numero ____ (____) pagine, di cui l'ultima è di numero ____ (____) righe oltre le sottoscrizioni.

L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
SOCIETÀ

L'UFFICIALE ROGANTE
Dott. _____

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.
Dott. _____